



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17049

Torino, 15 settembre 2017

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 13.9.2017 a Spigno Monferrato tra Pro Spigno e Neivese A (serie C2);
- Rilevato in fatto che il giocatore MARENCO Stefano (Neivese) è stato ammonito per aver tenuto un comportamento antisportivo calciando violentemente il pallone verso la tribuna;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MARENCO Stefano (Neivese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a) (in relazione all'art. 12.1 lett- b ed all'art. 19.2 lett. b) Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MARENCO Stefano (Neivese) la sanzione pecuniaria di Euro 37; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 12 del 6.6.2017, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 55..

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino